

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI

Le presenti Linee Guida fanno riferimento alla normativa nazionale vigente in materia di assistenza sanitaria per i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti sul territorio nazionale.

Il Testo Unico DLgs. 25/7/1998 n. 286 nel titolo V – capo I (articoli 34, 35 e 36) – disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri, identificando tre categorie di beneficiari: stranieri iscritti al SSN, stranieri non iscritti al SSN, stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Nella prima parte delle Linee Guida sono descritti i requisiti e le modalità d'iscrizione al SSN per i cittadini stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno con l'evidenza degli obblighi e dei benefici da questa derivanti. Nella seconda parte sono affrontate le condizioni di assistibilità di alcune tipologie di stranieri regolari caratterizzati da un breve periodo di permanenza in Italia (es: affari, turismo) nonché il tema dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri *non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno* (cosiddetti clandestini). Nella terza parte sono definite le procedure che lo straniero deve osservare per un ottenere un visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche nel caso che intenda effettuarle in Italia. Per completare l'analisi delle normative relative alla tutela della salute del cittadino straniero si è ritenuto ricomprendere anche le categorie dei “minori stranieri non accompagnati” e dei “minori ospiti delle associazioni di volontariato”; per questi ultimi la Regione Emilia Romagna ha attivato già da alcuni progetti di accoglienza nei confronti di bambini stranieri provenienti da Paesi in gravi difficoltà, ambientali, economiche e sociali.

- **Prima Parte:** cittadini stranieri iscritti al SSN
- **Seconda Parte:** cittadini stranieri non iscritti al SSN
- **Terza Parte:** cittadini stranieri che entrano in Italia per motivi di cura
- Minori stranieri ospiti di associazioni di volontariato
- Minori stranieri non accompagnati

PRIMA PARTE: CITTADINI STRANIERI ISCRITTI AL SSN

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN DEI CITTADINI STRANIERI

(T.U. n. 286/98 art.34; D.P.R. 31.8.99 n. 394/99; Circolare Ministero della Sanità n. 5/2000; DPR 18.10.2004 n. 334)

Hanno il diritto/obbligo di iscrizione al SSN ed hanno parità di trattamento con i cittadini italiani per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN i cittadini stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno che:

- a) abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
oppure

b) siano iscritti presso i Centri per l'impiego

Sono altresì iscritti obbligatoriamente i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo rilasciati per uno dei seguenti motivi:

- lavoro subordinato, lavoro autonomo;
- motivi familiari: è rilasciato allo straniero che ha ottenuto il visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- asilo politico;
- asilo umanitario (ricomprende anche i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, i permessi di soggiorno rilasciati per **cure mediche** alle donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi - in questo caso deve essere presentata, oltre al permesso di soggiorno, la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura pubblica, comprovante lo stato di gravidanza o puerperio -, ed ai minori di anni 18);
- richiesta di asilo: rientra in questa fattispecie la tutela nel periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia. (le prestazioni sanitarie sono fornite in regime di esenzione ticket alle stesse condizioni dei disoccupati italiani);
- attesa adozione e affidamento
- acquisto della cittadinanza

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSN, nelle more dell'iscrizione al servizio stesso.

MOTIVI DI SALUTE

I permessi di soggiorno che danno luogo all'iscrizione obbligatoria possono essere prorogati alla scadenza per motivi di salute.

La proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentono di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno.

ASSISTENZA PER I DETENUTI **(D.Lgs 22.06.99 n. 230)**

Tutti i detenuti stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno, compresi i detenuti in regime di semilibertà o coloro che sono sottoposti a misure alternative della pena sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione.

I detenuti e gli internati sono esclusi dal pagamento del ticket.

COME SI ACCEDE E QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AL SSN :

Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre rivolgersi al Distretto competente dell'Azienda USL in cui il cittadino straniero ha la residenza o l'effettiva dimora indicata sul permesso di soggiorno, presentando i seguenti documenti:

PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso per le motivazioni sopra descritte che danno diritto all'iscrizione obbligatoria;

RESIDENZA, anche autocertificata o effettiva **DIMORA** risultante sul permesso di soggiorno, nell'ambito territoriale nel quale è richiesta l'iscrizione; l'effettiva dimora in Italia, risultante sul permesso di soggiorno, è equiparata alla residenza ai fini dell'iscrizione al SSN anche se non comporta iscrizione agli uffici dell'anagrafe comunale.

Andranno aggiunti, secondo i casi, i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;
- autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento;

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni limitatamente agli stati fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati Italiani, fatte salve le disposizioni del T.U. che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti in Italia.

Al momento dell'iscrizione al Ssn l'interessato sceglie il Medico di famiglia e/o il Pediatra il cui nominativo è riportato sulla tessera sanitaria rilasciata all'atto dell'iscrizione. La tessera sanitaria è un documento individuale che deve essere utilizzato per accedere all'assistenza sanitaria (visite ambulatoriali, ricoveri in ospedale ecc.). L'iscrizione al SSN è gratuita.

DURATA DELL'ISCRIZIONE AL SSN:

- fino alla scadenza del permesso di soggiorno;
- illimitata in presenza di carta di soggiorno;
- per tutta la durata dell'attività lavorativa per il lavoratore stagionale; l'iscrizione avviene presso l'USL del Comune indicato sul permesso di soggiorno.

Gli stranieri iscritti al SSN hanno parità di diritti e di doveri con i cittadini italiani per quanto attiene l'assistenza sanitaria in Italia e all'estero (Paesi dell'Unione Europea e Svizzera), fatta eccezione per l'assistenza sanitaria nei Paesi extracomunitari sulla base di accordi bilaterali che prevedono come requisito la cittadinanza.

ASSISTENZA SANITARIA IN ATTESA DI RILASCIO DI PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER UNA MOTIVAZIONE CHE DIA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Il rilascio del permesso di soggiorno, purchè la richiesta dello stesso sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del T.U. (8 giorni dalla data di ingresso in Italia), fa retroagire il diritto all'assistenza

Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione al SSN tuttavia per le categorie dei lavoratori subordinati/autonomi e dei cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari è possibile procedere all'iscrizione al SSN nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere, pertanto, riconosciuti o rimborsati dall'AUSL territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.

Se l'assistito ha effettuato le prestazioni urgenti a tariffe diverse da quelle del SSN le stesse possono essere rimborsate con le tariffe del SSN (tariffari regionali) sempre tenendo conto del ticket che comunque rimane a carico dello straniero se non esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
(es. se l'assistito ha effettuato una sola visita non è possibile alcun rimborso).

L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

TICKET

I cittadini stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono assoggettati alla normativa vigente in materia di ticket sanitari a parità di condizioni con i cittadini italiani.

E' prevista l'esenzione dal ticket per i titolari di permesso di soggiorno "per richiesta di asilo" che sono stati equiparati ai disoccupati italiani e per i detenuti internati, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SNN

(T.U. n. 286/98, D.P.R. n. 394/99, Circolare Ministero della Salute n. 5/2000)

Gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno non rientranti fra le categorie che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria sono tenuti alla stipula di un'assicurazione contro il rischio di infortunio, malattia e maternità, mediante la stipula di polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, o possono chiedere, previa corresponsione del contributo previsto, l'iscrizione volontaria al SSN.

L'iscrizione volontaria al SSN può essere richiesta dai cittadini stranieri:

1. con permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi che non rientrano fra coloro che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria. L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale in percentuale al reddito percepito in Italia o all'estero durante l'anno precedente. Il contributo non può essere inferiore ad **Euro 387,34**. L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico.
2. con permesso di soggiorno per motivi di studio e dai cittadini stranieri collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore ai tre mesi. Il contributo è fissato in **Euro 149,77** per gli studenti stranieri privi di reddito diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani e senza familiari a carico ed in **Euro 219,49** per gli stranieri collocati alla pari. Per gli studenti con reddito o con familiari a carico il contributo è di **Euro 387,34**.

L'iscrizione volontaria al SSN ha validità per anno solare (gennaio – dicembre), non è frazionabile, non ha decorrenza e non è consentita ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno **per motivi di cura, per motivi turistici e affari**

Hanno altresì diritto all'iscrizione volontaria, oltre alle categorie degli studenti e dei collocati alla pari:

- titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono attività lavorativa ;
- personale religioso;
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia (es. FAO) ;

- personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari (ovviamente se non assunto a contratto in Italia. In questo ultimo caso è obbligatoria l'iscrizione al SSN)
- altre categorie in possesso dei requisiti previsti e non espressamente previste fra quelle che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria attiva

Poiché per il ritiro del permesso di soggiorno questi stranieri devono esibire alla Questura la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria, l'AUSL, - nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria, in base alla scheda rilasciata dalla Questura - rilascia allo straniero documentazione attestante l'iscrizione provvisoria, sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento del permesso di soggiorno, che può comunque garantire la copertura delle sole prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente fruite in tali periodo (circ. 5 del 24 marzo 2000). Tale copertura limitata deve risultare sulla tessera sanitaria.

A questi assicurati, iscritti unitariamente ai familiari a carico, vanno garantiti gli stessi livelli di assistenza (compreso il trasferimento per cure all'estero disciplinato dal DM 3.11.89) garantiti agli assistiti con iscrizione obbligatoria.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.S.N.

Al Distretto competente dell'Azienda USL il cittadino straniero deve presentare:

- 1) Permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo) recante la posizione corrispondente a quella comportante l'iscrizione e di validità superiore a tre mesi – tranne che per gli studenti e le persone alla pari che possono richiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;
- 2) Residenza o effettiva dimora indicata nel permesso di soggiorno
- 3) Ricevuta del versamento effettuato a favore del SSN: il versamento deve essere effettuato mediante conto corrente postale reperibile presso il Distretto competente dell'Azienda USL
- 4) Per gli studenti: certificato di iscrizione al corso di studio ed autocertificazione di non possedere redditi diversi da borse di studio o sussidi;
- 5) Per i collocati alla pari: autocertificazione del proprio status di straniero collocato alla pari e dichiarazione della famiglia ospitante.

SECONDA PARTE: CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SSN

CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON ISCRITTI AL SSN

(T.U. n. 286/98 art. 35; D.P.R. n. 394/99 art. 43; Circolare Ministero della Salute n. 5/2000)

Ai cittadini stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno non iscritti al SSN vengono assicurate:

nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate:

- le prestazioni ospedaliere urgenti dietro pagamento delle relative tariffe
- le prestazioni di "elezione" (cioè quelle richieste dal cittadino) per le quali, se non ricorre l'urgenza, deve essere effettuato il pagamento preventivo.

Le tariffe a cui fare riferimento sono quelle riportate nei nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche.

STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE NON ISCRITTI
AL S.S.N.

(T.U. n. 286/98 art. 35 comma3 ; D.P.R. n. 394/99, art. 43; Circolare Ministero della Salute n. 5/2000)

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono garantite nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie

- Le cure ambulatoriali ed ospedaliere **urgenti** (cioè cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona), o **comunque essenziali** (prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita - complicanze, cronicizzazione aggravamenti per malattia e infortunio -). Le cure urgenti ed essenziali vanno effettuate con continuità nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico o riabilitativo completo riguardo alla possibilità di risoluzione dell'evento morboso.
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva relativamente a:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
 - b) tutela della salute del minore;
 - c) vaccinazioni obbligatorie nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva;
 - d) interventi di profilassi internazionale;
 - e) profilassi, diagnosi, e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A favore dei suddetti stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con DPR 9.10.90 n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolari, qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatto il ticket che è comunque dovuto dal cittadino straniero irregolare a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Pertanto anche le prestazioni urgenti rese agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano sono a pagamento a meno che i soggetti a cui vengono rese non siano privi di risorse economiche sufficienti; in questo caso gli oneri per le suddette prestazioni (fatto salvo il ticket che deve essere pagato dall'interessato) rimangono a carico dell'USL nel cui territorio gli stranieri vengono assistiti, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende Ospedaliere o da altri Presidi accreditati.

Restano a carico dell'Azienda USL anche gli eventuali ticket non pagati.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA:

Lo straniero indigente non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

- Le prestazioni sanitarie di primo livello
- Le urgenze (in conformità alla normativa regionale)
- Le prestazioni inerenti lo stato di gravidanza (limitatamente alle prestazioni di cui al Decreto Ministero della Sanità del 10/9/98)
- Le prestazioni riconosciute esenti per patologie croniche e invalidanti e malattie rare
- Le esenzioni in ragione dell'età/reddito (soggetti di età inferiore a 6 anni o di età superiore a 65)

RILASCIO DEL CODICE S.T.P. (Straniero temporaneamente presente) (D.P.R. n. 394/99, art. 43; Circolare Ministero della Salute n. 5/2000)

Allo straniero irregolare che necessita di prestazioni viene assegnato dalla prima struttura erogante alla quale si rivolge (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso) il codice/tessera STP composto da 16 caratteri (tre per la sigla STP, 6 caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione e alla struttura pubblica erogante le prestazioni e sette caratteri come numero progressivo interno).

Il tesserino - per facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria - deve essere rilasciato dalle Aziende USL e dalle Aziende ospedaliere nei punti di primo accesso dello straniero (Pronto Soccorso, consultorio, sportelli CUP, ecc.)

Il tesserino dovrà contenere oltre al suddetto codice STP e quello della struttura sanitaria che ha erogato la prima prestazione :

- Nome e Cognome .
- Data di nascita.
- Indicazioni sulla situazione di indigenza.
- Il riferimento al diritto ad eventuali esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria .
- Timbro della struttura /ufficio che rilascia la stessa e firma dell'operatore.

La tessera/codice STP ha validità semestrale è riconosciuta su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero. Può esserne rilasciato un duplicato nel caso in cui lo straniero ne sia sprovvisto.

L'accesso alle strutture sanitarie del cittadino straniero irregolare non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza. Il divieto di segnalazione per i cittadini irregolarmente presenti è superato nelle situazioni in cui , a parità di condizioni con il cittadino italiano, sia obbligatorio il referto. (art. 365 c.p. e art. 334 c.p.p.).

La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dal cittadino straniero.

Trattandosi di persone irregolarmente presenti non possono essere residenti in Italia e non sono iscrivibili al SSN , pertanto non possono usufruire del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta

ma per le prestazioni di primo livello devono rivolgersi agli ambulatori di primo livello dell'Azienda USL (Pediatria di Comunità, Consultori familiari ecc.)

CITTADINI STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURE MEDICHE

(Normativa di riferimento: T.U. n. 286/98 art. 36; D.P.R. n. 394/99, art. 44; Circolare Ministero della Salute n. 5/2000)

Per il cittadino straniero che desidera curarsi in Italia è necessario ottenere un specifico visto per cure mediche presentando all'Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente nel Paese di provenienza i seguenti documenti:

- Dichiarazione della struttura sanitaria in Italia che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa
- Attestazione di deposito, da parte dello straniero, alla struttura sanitaria prescelta di una somma, a titolo cauzionale, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste
- Dimostrazione della disponibilità economica in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto, alloggio fuori dalla struttura sanitaria e rimpatrio per sé e per l'eventuale accompagnatore .

MINORI STRANIERI IN BREVE SOGGIORNO OSPITI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: **(DELIBERA DI G.R. n. 1714/2000)**

I minori extracomunitari e relativi accompagnatori (uno ogni 15 minori ospitati) provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche tramite organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute che operano nel territorio regionale sono iscritti al SSN con diritto alla sola assistenza primaria di medicina generale per il periodo che va dalla data di richiesta del permesso di soggiorno e per tutta la durata del permesso stesso..

L'iscrizione è effettuata dal Distretto competente in base al Comune in cui i minori e i loro accompagnatori dimorano e a favore di un medico di medicina generale o specialista pediatra di libera scelta operante nel Comune di temporaneo domicilio.

Sono esclusi i minori entrati nel territorio regionale per iniziative individuali o, i soggetti che richiedono il permesso all'ingresso e al soggiorno in Italia per cure mediche.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(D.P.C.M 9 dicembre 1999 , n. 535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Nel caso in cui si concretizzi la situazione di " Minore straniero non accompagnato" (minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che non avendo presentato domanda di asilo si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza o rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) ne deve essere data immediata notizia al **Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Welfare Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali** che opera al fine prioritario di **tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati.**

Le comunicazioni devono essere effettuate con mezzi idonei a garantirne la riservatezza (art. 5 DPCM 9 dicembre 1999 , n. 535).

Si tratta normalmente di clandestini (salvo che si tratti di soggetti che abbiano presentato domanda di asilo).

Al Comitato devono essere fornite tutte le informazioni disponibili quali:

- generalità
- nazionalità
- Condizioni fisiche
- mezzi di sostentamento
- luogo di provvisoria dimora
- misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

Il minore deve essere considerato non accompagnato anche se è al seguito di genitore clandestino.

In questo ultimo caso devono essere rese note anche le generalità del genitore.

Al minore non accompagnato sono garantite le cure sanitarie.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri"

Decreto del Presidente della Repubblica 31.8.1999 n. 399 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

Decreto legislativo n. 230 del 1999 "Riordino della medicina penitenziaria"

Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 "Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri" – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

D.P.C.M 9 dicembre 1999, n. 535 ""Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri,a norma dell'art. 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

